

Causa Di Giacomo c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 gennaio 2008 (ricorso n. 25522/03)

(constata la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità, non essendo stabilite motivazioni e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiara l'estensione e le modalità di esercizio del relativo potere di controllo. Costata la violazione dell'art. 13 CEDU, relativo al diritto ad un rimedio effettivo, in combinato disposto con l'art. 8 CEDU, poiché, contro le decisioni di controllo della corrispondenza, non è previsto un mezzo di ricorso ad autorità diversa da quella che ha adottato le medesime decisioni.)

Fatto. Ricorso proposto ai sensi degli artt. 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*) e 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) in combinato disposto con l'art. 8 per la sottoposizione dapprima al regime di detenzione speciale previsto dall'art. 41-*bis* della legge n. 354 del 1975 e poi, a seguito della revoca di tale regime, alla sottoposizione del ricorrente in un settore della prigione con un elevato livello di sorveglianza. Tra le limitazioni personali disposte, vi era anche il controllo di tutta la corrispondenza del ricorrente, eccezion fatta per quella indirizzata al Consiglio d'Europa, al Segretariato Generale, alla Commissione ed alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Tale misura era stata impugnata dal ricorrente, ma il relativo ricorso era stato respinto.

Diritto. Con riguardo al primo motivo di ricorso concernente l'asserita illegittimità del controllo della corrispondenza del ricorrente, la Corte ha ritenuto di non doversi discostare dall'orientamento già adottato con la sentenza *Labita c. Italia* del 6 aprile 2000, secondo il quale il controllo della corrispondenza disposto ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004 contrasta con il principio di legalità non essendo definiti presupposti e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiare l'estensione e le modalità di esercizio del potere di controllo.

Per tali motivi, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Relativamente alla doglianza della mancanza di un ricorso effettivo avverso la misura del controllo della corrispondenza, la Corte ha richiamato le conclusioni rese nella causa *Calogero Diana c. Italia*, in cui aveva affermato che il ricorso di volontaria giurisdizione al magistrato di sorveglianza non poteva essere considerato un ricorso effettivo ai sensi dell'art. 13, in quanto il predetto magistrato era chiamato a riesaminare la fondatezza di un atto da lui stesso adottato in assenza di contraddittorio. In quella pronuncia, la Corte aveva altresì rilevato che la stessa Corte di Cassazione (sent. n. 3141/1990 e 4687/1992) aveva constatato l'assenza nell'ordinamento italiano di un rimedio contro le decisioni che disponevano il controllo della corrispondenza dei detenuti, e che a quella data non vi era stata ancora alcuna pronuncia in materia.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha riconosciuto che il ricorrente non aveva avuto a disposizione alcun rimedio per poter contestare la legittimità del controllo della sua corrispondenza.

Per questi motivi, la Corte ha dichiarato la violazione dell'art. 13 CEDU.

La Corte, infine, non ha concesso alcuna somma ex art. 41 CEDU, non avendo il ricorrente presentato alcuna domanda di equa soddisfazione nel termine prescritto.